

In base all'art. 18 della Legge n. 133 /2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo sono tenute all'adozione, con propri provvedimenti, di criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità.

Procedure per l'acquisizione di personale, il conferimento di incarichi e gli appalti

Titolo 1 – Affidamento di incarichi di collaborazione esterna

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica agli incarichi esterni di lavoro autonomo di natura professionale, occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, aventi ad oggetto consulenza, studio e/o ricerca.
2. Sono esclusi:
 - a) gli incarichi esterni occasionali, di collaborazione, di consulenza, studio, ricerca conferiti a società, enti, cooperative, persone giuridiche e comunque a soggetti diversi dalle persone fisiche;
 - b) gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio;
 - c) gli incarichi notarili;
 - d) gli appalti, soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici;
 - e) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e delle commissioni di gara e di concorso.
 - f) gli incarichi professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura, disciplinati dalla normativa in tema di contratti pubblici.
3. L'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, e comunque di incarichi non rientranti nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici, può avvenire solo per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio per inesistenza della figura idonea allo svolgimento dell'incarico, ovvero quando i carichi di lavoro assegnati non consentano di effettuare tempestivamente l'attività oggetto dell'incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico all'attività ordinaria degli uffici interni. Tale inesistenza o insufficienza deve essere oggetto di previo accertamento ed evidenziate nella delibera del Consiglio di Amministrazione di attribuzione dell'incarico ovvero di decisione di avvio della procedura di pubblica selezione.
4. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo e compenso dell'incarico, che deve essere espressamente dichiarato congruo in relazione alla durata, alla difficoltà di espletamento e all'utilità per la Società. I contratti possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo, laddove previsto nell'atto di conferimento dell'incarico stesso.

Art. 2 Requisiti per l'affidamento di incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti ai seguenti soggetti, che abbiano comunque maturato una specifica esperienza nel settore:
 - a) persone fisiche in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria;
 - b) liberi professionisti iscritti negli ordini o albi per l'esecuzione di incarichi per i quali è richiesta l'iscrizione medesima;
 - c) soggetti che operino nel campo dell'attività informatica.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento. A prova di possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l'altro:
 - a) Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
 - b) Pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
 - c) Pubblicazioni Scientifiche;
 - d) Pregressi incarichi svolti per l'Ente e da quest'ultimo giudicati positivamente.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nel caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico, che, per la caratterizzazione del proprio oggetto, non chiedono il possesso di un titolo di laurea.

Art. 3 Criteri e modalità di affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi sono affidati tramite procedure comparative, secondo criteri diversificati in ragione del tipo di incarico da attribuire e specificati nella determinazione a contrattare.
2. L'affidamento di incarichi avviene:
 - a) previa pubblicazione di un avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico, approvato con delibera del consiglio di amministrazione, per almeno 15 giorni sul sito internet aziendale, sul sito istituzionale dei soci pubblici e invio agli ordini professionali eventualmente interessati;
 - b) conseguente selezione fra i partecipanti, sulla base di criteri prestabiliti ed indicati nell'avviso stesso.
3. L'avviso deve indicare esattamente l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso.
4. Gli esiti della selezione sono pubblicati con le stesse modalità di cui al comma 2, prima dell'inizio dell'incarico e della sottoscrizione della relativa convenzione.
5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'affidamento di incarichi a trattativa diretta, senza la pubblicazione dell'avviso pubblico, solo in caso di oggettiva e comprovata urgenza o di compensi di modesto importo, comunque non superiori ad euro cinquemila, .
6. Nel contratto devono essere contenuti i seguenti elementi, se pertinenti:

- a) la descrizione specifica dell'oggetto della prestazione (inerente ai fini perseguiti e perseguibili dall'ente e comunque non generica o indeterminata);
- b) le condizioni di esecuzione e responsabilità del prestatore in relazione alla realizzazione della prestazione;
- c) il termine di durata della prestazione;
- d) il luogo di esecuzione;
- e) il compenso, i criteri di determinazione e le modalità di pagamento (commisurato all'attività da svolgere e all'utilità conseguita dall'amministrazione);
- f) le eventuali garanzie richieste a carico del prestatore;
- g) le eventuali penali in caso di ritardata esecuzione della prestazione;
- h) il diritto dell'ente di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del prestatore (clausola risolutiva espressa);
- i) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio ecc.;
- j) l'individuazione di un referente nella struttura organizzativa dell'ente;
- k) l'esclusione di vincoli di subordinazione con l'amministrazione conferente l'incarico.

Art. 4 Procedura Selettiva

1. La Società effettua la selezione di cui al precedente articolo avvalendosi, se ritenuto utile ed opportuno, di una apposita commissione composta da max 3 (tre) membri, individuati tra le professionalità interne e/o esterne al personale dell' Ente e dal Presidente o da un suo delegato.
2. La Società procederà all'esame delle proposte pervenute, valutando i curricula dei candidati, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell' incarico, l' eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l' eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo nell'avviso. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale, da svolgersi con quei candidati i cui titoli professionali e la richiesta economica siano risultati almeno sufficientemente adeguati al profilo richiesto dall' avviso di selezione. In tale ipotesi, espletato anche il colloquio orale, l' incarico sarà conferito al professionista che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato.
3. Il conferimento dell' incarico è reso noto mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell' esito della procedura con le stesse modalità seguite per l'avviso.

Titolo 2 – Acquisizione di personale con rapporto di lavoro dipendente

Art. 1 Principi generali di selezione del personale

1. La selezione e il reclutamento di nuovo personale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, fatte salve le mobilità secondo le norme vigenti, si svilupperà in coerenza con la pianificazione delle risorse economiche della Società, con le necessità di risorse

umane evidenziate nel tempo dalla struttura organizzativa della Società e con modalità tali che garantiscano imparzialità e trasparenza.

2. L'assunzione del personale, a tempo determinato o indeterminato, avviene nel rispetto delle norme di legge in vigore e delle prescrizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Art. 2 Modalità di selezione del personale

1. Per l'assunzione di personale dipendente, la Società individua la persona idonea mediante procedura comparativa pubblica da attivarsi previa delibera di Consiglio di Amministrazione che indichi le motivazioni sottese all'assunzione, attesti la sua sostenibilità economica, e individui le caratteristiche principali del profilo professionale richiesto.
2. L'avviso di selezione deve indicare almeno i requisiti richiesti ai candidati (a titolo esemplificativo: titolo di studio, esperienze professionali già maturate, ect...), le modalità di selezione (per titoli, per prove scritte e/o colloquio), la categoria professionale di inquadramento, una sintetica descrizione delle principali funzioni connesse alla posizione lavorativa da ricoprire, la tipologia di contratto da sottoscrivere, il connesso trattamento economico lordo (comprensivo di tutti gli emolumenti previsti), termini e modalità di presentazione delle domande.
3. L'avviso di selezione, così redatto, deve essere pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni sul sito web dell'ente e sui siti istituzionali degli enti pubblici soci. E' fatta salva la facoltà di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.
4. La Società effettua la procedura comparativa di selezione avvalendosi, se ritenuto utile ed opportuno di apposita Commissione, composta da max 3 membri, individuati tra le professionalità interne e/o esterne al personale dell'ente.
5. La Società procede valutando i curricula pervenuti nei termini evidenziati dall'avviso di selezione. Alla valutazione per titoli curriculari farà seguito una prova scritta e/o il colloquio orale, da svolgersi con quei candidati i cui titoli professionali siano risultati almeno sufficientemente adeguati al profilo richiesto dall'avviso di selezione. E' compito della Commissione, al termine dei propri lavori redigere un sintetico verbale da cui risultino le modalità operative e valutative adottate ed il giudizio attribuito a ciascun candidato.
6. L'incarico sarà conferito al candidato che avrà conseguito la valutazione complessivamente più elevata.

Art. 3 Deroghe

1. In attesa di svolgimento di selezione, ovvero in caso di picchi operativi di breve durata, può essere instaurato un rapporto di lavoro a termine, nelle diverse forme previste dall'ordinamento. Tali rapporti di lavoro avranno validità fino all'espletamento della selezione e/o comunque per un massimo di sei mesi, senza possibilità di rinnovo.

4. La chiamata diretta si applica anche per la sostituzione del personale in malattia, infortunio, ferie e aspettativa, inferiore a sei mesi. Il relativo rapporto non può eccedere quello riferito all'assenza del dipendente sostituito.

Titolo 3 – Appalti

Art. 1 Rinvio

1. Agli appalti di lavori, servizi e forniture si applica integralmente la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici.

2. E' possibile acquisire in economia servizi per tutte le tipologie di prestazioni previste dal CPV.